

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	1/19

POLICY PRATICHE RETRIBUTIVE e INCENTIVI

Tipo documento	Policy
Versione	1.0
Data aggiornamento	24/09/2025
Data approvazione	24/09/2025
Entrata in vigore	01/0/2026
Redazione	Servizio Finanza
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Pubblicazione	Pubblicato con Circolare BSM n. 14/2025

VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data approvazione	Modifica
1.0	24/09/2025	Prima emissione

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	2/19

Sommario

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. PREMESSA	3
1.1. Quadro normativo e obiettivi del documento.....	3
1.2. Definizioni	3
1.3. Principi e procedure in materia di incentivi e sistema retributivo	4
1.4. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	6
1.5. Contesto normativo di riferimento.....	6
1.6. Ambito di applicazione	6
SEZIONE II. PRINCIPI OPERATIVI E LINEE GUIDA IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI.....	6
2. PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI.....	6
3. VERIFICA SULLA LEGITTIMITÀ DEGLI INCENTIVI.....	8
3.1. Proper fee	8
3.2. Benefici non monetari minori.....	8
3.3. Incentivi	9
3.3.1 Condizioni di ammissibilità degli incentivi.....	9
3.3.2 Obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente	10
3.3.3 Retrocessioni ai clienti degli incentivi registrazione.....	10
3.4. Ricerca in materia di investimenti	10
4. REGISTRAZIONE	11
5. INFORMATIVA RESA AL CLIENTE	11
SEZIONE III. ALLEGATI	12
ALLEGATO - MAPPATURA DELLE COMPETENZE PAGATE E RICEVUTE DALLA BANCA.....	13

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	3/19

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSA

1.1. Quadro normativo e obiettivi del documento

La Legge 17 novembre 2005, n. 165 – “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi” (di seguito anche “LISF”), il Decreto Delegato n. 61/2019, recante “Disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e abusi di mercato in recepimento delle Direttive 2014/65/UE e 2014/57/UE e dei relativi Regolamento (UE) n.600/2014 e n.596/2014” ed il Regolamento BCSM n. 2024-05, disciplinano la prestazione di servizi e attività di investimento, ad esclusione delle disposizioni relative alle sedi di negoziazione.

Il quadro normativo sopra descritto ha introdotto una disciplina organica in materia di servizi di investimento, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della clientela garantendo maggiore trasparenza, correttezza e integrità in ambito di operatività finanziaria e di investimenti in strumenti finanziari; nonché di allineare l’ordinamento sammarinese agli standard vigenti già da tempo nell’Unione Europea, di cui al *framework* MiFID2 (Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) e MIFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari).

La presente Policy in materia di pratiche retributive ed incentivi, in conformità all’Art. VII.VI.21 “Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale”, dell’intero Capo I “Incentivi”, Titolo VII, Parte X del Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento, nonché all’Art. 27, paragrafi 1,2 e 4 e all’Art. 50 del Regolamento UE 2017/565, è volta a garantire che i pagamenti e le prestazioni non monetarie ricevuti o effettuati dalla banca siano coerenti con il principio generale di agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse dei clienti.

1.2. Definizioni

- “**Alta dirigenza**”, il direttore generale, i vice direttori generali e i dirigenti, inquadrati come tali a livello contrattuale;
- “**Clienti**” o “**Clientela**”: soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali vengono prestati servizi e attività di investimento o servizi accessori;
- “**Clienti al dettaglio**”: clienti non rientranti tra i clienti professionali o le controparti qualificate;
- “**Clienti professionali**”: soggetti di cui all’Allegato 1 del Reg. BCSM 2024-05;
- “**Componente**”: società o enti, diversi dalla capogruppo, facenti parte del gruppo;
- “**Operazione personale**”: negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
 - l’operazione è eseguita per conto di una delle seguenti persone:
 - il soggetto rilevante;
 - una persona con cui il soggetto rilevante ha stretti legami o rapporti di coniugio et similia, parentela o affinità entro il quarto grado;

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	4/19

- una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione;
- **“Organo competente”**: organo del quale l'esponente e componente (Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale) o, nel caso del Direttore Generale o del Direttore Vicario, il Consiglio di Amministrazione che ne conferisce gli incarichi;
- **“Rapporti di rilevanza economica”**: rapporti di lavoro o rapporti continuativi o periodici di tipo professionale, o altri rapporti “intuitu personae” tali da influire sull'indipendenza del soggetto quale esponente aziendale dell'impresa di investimento;
- **“Soggetto rilevante”**: soggetto che appartiene ad una delle seguenti categorie:
 - membro del Consiglio di Amministrazione, socio o persona avente compiti direttivi o agente collegato della stessa impresa di investimento;
 - membro del Consiglio di Amministrazione, socio o persona avente compiti direttivi presso l'agente collegato della stessa impresa di investimento;
 - dipendente della stessa impresa di investimento o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa di investimento stessa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi e attività di investimento da parte della medesima impresa di investimento;
 - persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla stessa impresa di investimento o a un suo agente collegato, sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento da parte della medesima impresa di investimento;
- **“Stretti legami”**: legami così definiti all'articolo 1 della LISF.

Per le definizioni non espressamente enunciate, si fa riferimento sia a quelle presenti all'interno del Regolamento BCSM 2024-05 sia ai termini di uso comune nel mercato finanziario.

1.3. Principi e procedure in materia di incentivi e sistema retributivo

Le politiche e pratiche retributive devono tenere conto degli interessi di tutti i clienti della banca, con l'intento di assicurare che essi siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. In particolare, le politiche e pratiche retributive non devono creare conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi dell'impresa a potenziale discapito di un cliente.

Le politiche e pratiche retributive si applicano a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti e gli incentivi analoghi di cui godono possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente della banca.

La retribuzione e gli incentivi analoghi non sono basati esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tengono conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti fissi e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	5/19

che la struttura retributiva non favorisca gli interessi della Banca o dei suoi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.

Al fine di garantire maggiore trasparenza delle operazioni realizzate per conto della clientela ed incrementare il sistema di tutele dei clienti, anche per assicurare decisioni maggiormente consapevoli in materia di investimenti, sono fissati principi e procedure in materia di incentivi e sistema retributivo.

In via generale, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio, i prestatori di servizi di investimento non possono pagare o percepire compensi o commissioni, oppure fornire a o ricevere benefici da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona operante per suo conto, **a meno che** i pagamenti o i benefici:

- abbiano lo scopo di **accrescere la qualità del servizio fornito al cliente**, nei modi descritti dalla normativa e che verranno disciplinati di seguito nella presente Policy; e
- non pregiudichino l'adempimento** della banca dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente; e
- sia data **informativa chiara, completa, accurata e comprensibile** alla clientela circa l'esistenza, la natura e l'importo degli stessi ovvero, qualora l'importo non possa essere accertato, circa il metodo di calcolo di tale importo, prima della prestazione del servizio.

Laddove applicabile, la Banca informa la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente gli onorari, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio anche se accessorio; in forma comprensibile affinché i clienti, o i potenziali clienti, possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi connessi, in maniera tale da prendere le proprie decisioni con cognizione di causa.

Sono invece considerati legittimi di diritto i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento (ad esempio, i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori) e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Con riferimento, in particolare, ai servizi di **gestione di portafogli** e di **consulenza indipendente in materia di investimenti** è inoltre previsto che:

- tutti i compensi, commissioni e benefici monetari ricevuti da terzi, o da soggetto che agisce per loro conto, siano integralmente retrocessi, non appena ragionevolmente possibile, ai clienti;
- la Banca informi i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità;
- possano essere ricevuti e trattenuti dalla Banca esclusivamente i benefici non monetari minori secondo quanto previsto al comma 3 dell'Art. X.VII.3, capo I, titolo VII, parte X.

La **ricerca in materia di investimenti** non ricade nell'ambito di applicazione della disciplina sugli incentivi qualora la Banca provveda al suo pagamento direttamente con risorse proprie, attraverso l'uso di un apposito conto di pagamento per la ricerca, controllato e separato, purché siano rispettate le condizioni di cui al Capo II, Titolo VII, Parte X del Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento.

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	6/19

1.4. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

La presente Policy è soggetta a revisione in presenza di modifiche, integrazioni o nuove normative che ne influenzano il contenuto, nonché quando lo si ritenga opportuno.

La presente Policy ed i suoi aggiornamenti, una volta ottenuto il parere del Servizio Compliance, deve essere approvata dal CDA della banca. All'Alta Dirigenza della banca compete la responsabilità dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e degli incentivi.

1.5. Contesto normativo di riferimento

In ambito nazionale:

- Legge 17 novembre 2005, n. 165 “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”;
- Decreto Delegato 29 marzo 2019 n. 61 “Disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e abusi di mercato in recepimento delle Direttive 2014/65/UE e 2014/57/UE e dei relativi Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 596/2014”.
- Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento.

Le linee guida contenute nella presente Policy sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate dalla Banca in ottemperanza della normativa concernente sia la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori o distribuzione di prodotti assicurativi, sia le altre disposizioni di carattere generale. Esse si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo, in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui la Banca ha aderito o che ha adottato internamente.

1.6 Ambito di applicazione

La presente Policy ha lo scopo di disciplinare l'attuazione degli obblighi in tema di incentivi e pratiche retributive da parte della banca, prevedendo la procedura per la corretta individuazione degli incentivi pagati o ricevuti in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, per la verifica di legittimità e la definizione delle misure di gestione degli stessi.

La retribuzione e gli incentivi analoghi non devono essere basati esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi, ma devono tenere conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti.

L'equilibrio tra componenti fissi e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi della banca o dei suoi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.

SEZIONE II. PRINCIPI OPERATIVI E LINEE GUIDA IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

2. PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	7/19

Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire o pagare onorari, commissioni e benefici non monetari considerati illegittimi dalla normativa, la Banca ha definito il processo decisionale e organizzativo volto ad assicurare la corretta e costante individuazione e gestione degli incentivi pagati o ricevuti.

In particolare, nello svolgimento dell'attività di identificazione degli incentivi e delle pratiche retributive, la Banca si basa sui seguenti elementi:

- le fattispecie rilevanti ai fini del regime degli incentivi e quelle esenti (*proper fees*, benefici non monetari minori accettabili);
- il servizio di investimento o accessorio a fronte del quale gli incentivi sono pagati o ricevuti;
- la tipologia e la descrizione di onorari, commissioni e benefici non monetari;
- se la commissione è ricevuta o pagata dalla Banca;
- i soggetti coinvolti nell'operazione;
- le informazioni relative al test di ammissibilità.

A tal fine, la Direzione Affari, anche avvalendosi delle strutture competenti, verifica il rispetto delle disposizioni descritte nel presente paragrafo a fronte dell'introduzione di:

- (i) nuove tipologie di prodotti o servizi;
- (ii) modifiche nella natura e nella misura dei relativi contratti, con riferimento in particolare alle modifiche della struttura commissionale per i prodotti o servizi in essere.

PROCESSO:

Prima dell'offerta di un nuovo prodotto o servizio che preveda la percezione o il pagamento di forme di incentivo diverse da quelle previste nell'allegata mappatura, la Direzione Generale, con il supporto delle funzioni preposte, verifica l'assetto commissionale proposto al fine di accertarne la sua legittimità secondo quanto previsto al paragrafo 3.

Nell'ambito di tale verifica i fattori considerati sono i seguenti:

- la natura del servizio di investimento o accessorio reso al cliente e l'estensione delle obbligazioni della banca risultanti dal contratto con il cliente;
- il beneficio atteso per il cliente ed eventuali benefici attesi per la Banca;
- l'eventualità che vi sia un incentivo per la Banca ad agire in contrasto con il dovere di agire nel miglior interesse per il cliente;
- la relazione esistente tra la Banca e il soggetto terzo che effettua o riceve il pagamento. Tale elemento acquista rilievo nel caso in cui la Banca e il soggetto terzo condividano degli interessi in comune, situazione in cui occorre valutare se tali relazioni sono in grado di influenzare l'attività dell'impresa in modo pregiudizievole del dovere di agire nel migliore interesse del cliente;
- la natura del pagamento o beneficio, le circostanze nelle quali interviene e qualsiasi altra condizione ad essa collegata.

Se gli incentivi sono percepiti nel contesto della prestazione del servizio di gestione di portafogli, verifica altresì che siano predisposte misure efficaci a garantire che tali pagamenti siano interamente retrocessi al cliente ai sensi del paragrafo 2.2

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	8/19

3. VERIFICA SULLA LEGITTIMITÀ DEGLI INCENTIVI

Le attività di verifica circa la legittimità degli incentivi, descritte al paragrafo precedente, sono condotte, in riferimento alla singola fattispecie presa in considerazione, sulla base degli elementi descritti dai seguenti paragrafi.

3.1. Proper fee

È accertata la legittimità di onorari e commissioni quando si tratta di pagamenti che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento e che per loro natura non possono entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti. Si considerano, ad esempio, proper fees i costi di custodia, le competenze di regolamento e di cambio, i prelievi obbligatori e le competenze legali.

3.2. Benefici non monetari minori

Quando sono percepiti benefici non monetari, deve essere accertata la legittimità degli stessi, verificando che siano rispettate le condizioni di ammissibilità poste dalla normativa di riferimento.

Innanzitutto, deve essere accertato se i benefici non monetari possano essere qualificati come minori. Sono considerati tali, ad esempio:

- informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per quanto attiene alla fattispecie sub lettera d), la Banca nel valutare se l'ospitalità assume un valore *de minimis* ragionevole tiene in considerazione anche eventuali prassi di mercato consolidate, eventualmente validate dalle principali associazioni di categoria ovvero dalle Autorità di Vigilanza competenti.

Dopo aver verificato che i benefici ricevuti rientrano nella predetta elencazione, la Banca accerta che gli stessi siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della stessa rendendolo in alcun modo pregiudizievole per gli interessi del cliente.

Se sono accertate le predette condizioni, i benefici non monetari minori sono considerati legittimi.

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	9/19

Qualora in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli siano percepiti benefici non monetari di incentivo al collocamento che non integrano le predette condizioni, tali benefici sono trattati come incentivi e, pertanto, sono convertiti in valore monetario, integralmente retrocessi al cliente e comunicati allo stesso.

3.3. Incentivi

In presenza di incentivi pagati o ricevuti da soggetti terzi, diversi dalle proper fees e dai benefici non monetari minori, il Servizio Compliance, avvalendosi anche delle strutture operative preposte, verifica la legittimità per ciascuna tipologia di pagamento in modo da accertare che tali competenze:

- siano volte ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente;
- non contrastino con il dovere della Banca di servire al meglio gli interessi del cliente;
- siano chiaramente rese note al cliente prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio.

3.3.1 Condizioni di ammissibilità degli incentivi

Gli incentivi pagati o ricevuti dalla Banca possono essere ritenuti legittimi quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. gli incentivi sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:
 - la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la Banca.
 - la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale;
 - l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con la Banca, unitamente alla fornitura di:
 - i. strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
 - ii. rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.
- b. non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;
- c. se sono percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

Un compenso, commissione o beneficio non monetario è in ogni caso inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa dell'incentivo stesso.

La Banca, al fine di giustificare la percezione degli incentivi nel rispetto delle regole sopra riportate, adotta almeno uno dei seguenti presidi:

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	10/19

- prestazione del servizio di consulenza di base in occasione di ogni operazione che abbia ad oggetto prodotti finanziari in relazione ai quali la Banca riceve e/o corrisponde incentivi da/a soggetti diversi dal cliente;
- fornitura di un servizio continuativo quale la valutazione, almeno su base annuale e in una logica di portafoglio, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito.
- l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con la Banca, unitamente alla fornitura di:
 - i. strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
 - ii. rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.

Con riferimento al servizio di consulenza avanzata, qualora fornito, la Banca – al fine di legittimare la percezione ovvero il pagamento di incentivi continuativi – effettua almeno una volta all'anno la valutazione dell'adeguatezza del portafoglio del cliente, comunicando tempestivamente eventuali situazioni di inadeguatezza del portafoglio.

3.3.2 Obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente

Ai fini del rispetto dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente, il processo di rilevazione e gestione adottato prevede di accertare la corretta gestione di potenziali conflittualità e la mitigazione del rischio di arrecare pregiudizio agli interessi della clientela tramite:

- l'adozione di un processo di rilevazione, classificazione e gestione volto a garantire il rispetto della Policy di Gruppo in materia di incentivi da parte delle funzioni di business nelle fasi di definizione o modifica degli accordi commerciali e strutturazione/individuazione di prodotti;
- la formalizzazione di un complesso di misure e procedure organizzative finalizzate all'osservanza di regole di correttezza e diligenza neutrali rispetto alla eventuale percezione di incentivi;
- la definizione di politiche di gestione dei conflitti di interessi in grado di mitigare i possibili effetti negativi per il cliente derivanti dalla percezione di incentivi.

3.3.3 Retrocessioni ai clienti degli incentivi registrazione

Con riferimento alle fattispecie di incentivi per i quali non è stato possibile dimostrare la legittimità degli stessi ai sensi dei paragrafi precedenti, la Banca si impegna a retrocedere integralmente al cliente tali somme. In particolare, nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli con linee di gestione che prevedono l'investimento di parte del portafoglio in quote di OICR, la Banca può percepire, oltre alle commissioni corrisposte dal cliente, ulteriori commissioni retrocesse dalle società di gestione degli OICR sottoscritti. Tali commissioni, non ritenute ammissibili ai fini della disciplina sugli incentivi, sono integralmente riaccreditate al cliente.

3.4 Ricerca in materia di investimenti

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	11/19

La Banca verifica che, affinché la ricerca in materia di investimenti ricevuta dalla stessa non sia qualificabile come incentivo ai fini della presente Policy, essa sia ricevuta a fronte di pagamenti effettuati:

- a. direttamente dalla banca mediante risorse proprie;
- b. attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dalla banca, purché siano soddisfatte le condizioni poste dalla normativa di riferimento.

In caso contrario, la ricerca in materia di investimenti ricade nella disciplina degli incentivi e la relativa ammissibilità deve essere valutata in base ai criteri definiti nella presente Policy.

Al fine di garantire il rispetto delle regole di cui sopra e allo scopo di escludere che la percezione o la fornitura di ricerca in materia di investimenti rientri nella definizione di incentivo, la Banca prevede che:

- nei casi in cui la stessa fornisca ricerca in materia di investimenti a soggetti terzi, questi ultimi corrispondano alla Banca un corrispettivo per il servizio ricevuto, impegnando direttamente risorse proprie;
- nei casi in cui la stessa riceva ricerca di investimenti da soggetti terzi, la Banca remuneri il fornitore impegnando direttamente risorse proprie.

4. REGISTRAZIONE

La Banca conserva evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente:

- a. tenendo un elenco interno, a cura del Servizio Backoffice Titoli, in formato elettronico, di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti e pagati da/a terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori
- b. registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti (a tal fine, si veda l'allegata "mappatura").

La Mappatura è predisposta dal Servizio Backoffice Titoli ed è sottoposta alla verifica della Servizio Compliance.

5. INFORMATIVA RESA AL CLIENTE

In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, individuato sulla base della presente Policy, la Banca fornisce alla clientela le seguenti informazioni:

- a. ex-ante, informazioni circa l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo e, se del caso, delle condizioni per la retrocessione degli incentivi percepiti alle condizioni di cui al paragrafo 3.3.3. Nel contesto di tale informativa preventiva i benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
- b. ex-post, e almeno una volta all'anno:

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	12/19

- l'esatto ammontare degli incentivi ricevuti o pagati qualora non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo degli incentivi e, a norma della lettera precedente, è stata data informativa ex-ante circa il metodo di calcolo di tale importo;
- nel caso di incentivi continuativi, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.

Anche in questo caso, i benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

L'informativa di cui alla lettera a) è contenuta nell'informativa precontrattuale consegnata al cliente prima della sottoscrizione di un contratto per la prestazione di servizi di investimento.

L'informativa di cui alla lettera b) è contenuta nei rendiconti periodici inviati con le modalità e le tempistiche previste dal relativo contratto per la prestazione di servizi di investimento.

SEZIONE III. ALLEGATI

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	13/19

ALLEGATO - MAPPATURA DELLE COMPETENZE PAGATE E RICEVUTE DALLA BANCA

Tipo di servizio o attività	Tipologia di commissione	Descrizione commissione	Importo / Metodo di calcolo	Ricevuta Pagata (R/P)	Soggetto che effettua o riceve il pagamento	Accrescimento della qualità del servizio Dovere di servire al meglio gli interessi del cliente	Valutazione di ammissibilità
Ricezione e trasmissione di ordini	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini ricevuta all'atto della compravendita di strumenti finanziari.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con il cliente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Negoziante per conto proprio	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio ricevuta all'atto della negoziazione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con il cliente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Collocamento di quote di OICR	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO (INGRESSO O COLLOCAMENTO)	Commissione relativa alla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ricevuta all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Prospetto Informativo dell'emittente o dal contratto con il cliente	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	14/19

Collocamento di quote di OICR	GESTIONE O MANTENIMENTO DISTRIBUZIONE COMMISSIONE DI PERFORMANCE	Quota parte della commissione di gestione riconosciuta dall'emittente al collocatore con cadenza periodica.	Calcolato in misura percentuale, come da Documentazione dell'OICR e Convenzione con lo stesso o comunque con convenzione con piattaforme di negoziazione/distribuzione	R	SGR SICAV PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DISTRIBUZIONE	L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione dell'OICR. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento. L'accrescimento della qualità del servizio deriva, anche alternativamente, da: - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata; - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - esecuzione ed invio con cadenza almeno annuale di una valutazione periodica, in logica di portafoglio, dell'adeguatezza periodica delle raccomandazioni fornite; - obblighi post-vendita di assistenza al cliente definiti a livello contrattuale (informativa alla clientela).	LEGITTIMA
Collocamento di titoli azionari e obbligazionari	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricevuta all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dell'emittente.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	15/19

Collocamento di titoli azionari e obbligazionari	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione riconosciuta alla Banca dall'emittente o dagli intermediari che curano il collocamento, alla chiusura della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dell'emittente	R	EMITTENTE/ INTERMEDIARI O	Le competenze pagate alla Banca dall'emittente ovvero dagli intermediari che curano il collocamento del titolo, in alternativa alle commissioni applicate al cliente, sono costi volti a remunerare l'attività di collocamento svolta. L'esistenza, la natura e l'importo (o percentuale) delle competenze ricevute sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna di apposito documento redatto dalla Banca, ulteriore rispetto alla documentazione d'offerta dell'emittente. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento. L'accrescimento della qualità del servizio deriva, anche alternativamente, da: - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata; - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - esecuzione ed invio con cadenza almeno annuale di una valutazione periodica, in logica di portafoglio, dell'adeguatezza periodica delle raccomandazioni fornite.	LEGITTIMA
--	--------------------------------------	---	--	---	--	--	-----------

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	16/19

Collocamento di covered warrant euribor cap e certificates	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO (INGRESSO O COLLOCAMENTO)	Commissione ricevuta dalla Banca all'atto della sottoscrizione, in relazione alla prestazione del servizio di collocamento, dall'emittente dello strumento finanziario o da altro soggetto in caso di accordi di sub-collocamento.	Calcolato in misura percentuale come da Documentazione dell'emittente e Convenzione con lo stesso o con altro soggetto, in caso di accordi di sub-collocamento	R	EMITTEnte/ SOGGETTO TERZO	L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione d'offerta. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento. L'accrescimento della qualità del servizio deriva, anche alternativamente, da: - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata; - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - esecuzione ed invio con cadenza almeno annuale di una valutazione periodica, in logica di portafoglio, dell'adeguatezza periodica delle raccomandazioni fornite.	LEGITTIMA
Distribuzione di contratti derivati OTC (swap, derivati su valute e altro)	PRESTAZIONE SERVIZIO DI INVESTIMENTO	Commissione relativa alla prestazione del servizio, pagata dal cliente all'atto della sottoscrizione	Calcolato come differenziale di tasso con pagamento periodico o in unica soluzione (c.d. upfront).	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	17/19

Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs)	SOTTOSCRIZIONE O INTERMEDIAZION E	Commissione relativa alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo pagata dal cliente alla Banca all'atto della sottoscrizione.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dall'impresa di assicurazione e Convenzione con la stessa.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs)	GESTIONE	Quota parte della commissione di gestione riconosciuta e retrocessa dall'Impresa di assicurazione alla Banca con cadenza periodica.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Documentazione dall'impresa di assicurazione e convenzione con la stessa.	R	CLIENTE	L'esistenza, la natura e l'importo (o metodo di calcolo) sono comunicati al cliente dalla Banca prima della prestazione del servizio mediante la consegna o messa a disposizione della Documentazione d'offerta. L'informazione relativa all'importo effettivo è contenuta all'interno dei rendiconti periodici inviati al cliente ai sensi del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento. L'accrescimento della qualità del servizio deriva, anche alternativamente, da: - contestuale prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in modalità base o avanzata; - aumento della gamma dei prodotti finanziari offerti dalla Banca; - esecuzione ed invio con cadenza almeno annuale di una valutazione periodica, in logica di portafoglio, dell'adeguatezza periodica delle raccomandazioni fornite	LEGITTIMA

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	18/19

Gestione di portafogli	GESTIONE E PERFORMANCE	Commissione pagata alla Banca come specificato dal contratto	Calcolato in misura percentuale o fissa. Come da contratto firmato con il cliente	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Gestione di portafogli	TUTTE LE RETROCESSIONI DI INCENTIVO AL COLLOCAMENTO RICEVUTE DA SOGGETTI ESTERNI	Commissioni di incentivo al collocamento ricevute da soggetti esterni	Calcolato in misura percentuale o fissa. Come da contratto firmato con il cliente	R	SOGGETTI TERZI	Pagamento di retrocessioni ricevute da soggetti terzi e relative a strumenti finanziari inclusi nella "gestione di portafogli"	NON LEGITTIMA Eventuali commissioni ricevute devono essere immediatamente ritornate al cliente
Servizio accessorio di custodia e amministrazione titoli: Trasferimento titoli ad altre banche	TRASFERIMENTO TITOLI	Commissioni applicate a fronte di richiesta del cliente di trasferimento titoli verso altre banche.	Importo fisso per singola operazione previsto nel contratto.	R	CLIENTE	Il pagamento è effettuato dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento). La commissione in oggetto risulta legittima in quanto costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio).	LEGITTIMA
Attività accessorie ai Servizi di investimento	CUSTODIA, REGOLAMENTO, LIQUIDAZIONE, COMPENSAZIONE DI TITOLI, GIRATE TITOLI AZIONARI	Commissioni per spese di custodia, regolamento, liquidazione (netta, lorda e RRG), compensazione necessarie alla prestazione dei servizi titoli offerti.	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da contratto con la controparte o il cliente.	P/R	BANCHE DEPOSITANTI CLIENTI	Il compenso è riconducibile alla categoria delle proper fees in quanto per sua natura: - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti.	LEGITTIMA

 Banca di San Marino®	Codice documento	PL04N04
	Versione documento	1.0
Tipo documento: Policy	Pagina	19/19

Attività accessorie ai Servizi di investimento	EVENTI SOCIETARI	Commissioni ricevute per conto degli enti emittenti relative alle operazioni sul capitale, diritti fissi relativi ai dividendi, alle assemblee, alle operazioni sul capitale e ad altre operazioni	Calcolato in misura percentuale o fissa, come da Convenzione con gli enti emittenti	R	SOCIETA' EMITTENTI	Il compenso è riconducibile alla categoria delle proper fees in quanto per sua natura: - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti.	LEGITTIMA
Attività accessorie ai servizi di investimento	IMPOSTE	- Imposta di bollo - Imposta sui redditi diversi - imposta sui redditi da capitale - Imposta sul valore aggiunto - Imposta sulle transazioni finanziarie	Come da normativa vigente	P	ERARIO	Il compenso è riconducibile alla categoria delle proper fees in quanto per sua natura: - è necessario ai fini della prestazione del servizio di investimento; - non può entrare in conflitto con l'obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi dei clienti.	LEGITTIMA
Ricerca in Materia di investimenti	CORRISPETTIVO	Pagamento diretto da parte della Banca, sulla base delle proprie risorse, al fornitore della ricerca.	Come da accordi con il fornitore	P	FORNITORE	La Banca effettua il pagamento del corrispettivo sulla base delle proprie risorse direttamente al fornitore e pertanto non è considerata incentivo.	LEGITTIMA